

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3266

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’ALÌ, LA LOGGIA, VENTUCCI, RIZZI, BALDINI, VEGAS, TRAVAGLIA, TONIOLLI, TOMASSINI, TERRACINI, PASTORE, MUNGARI, MANFREDI, MANCA, MAGGIORE, GERMANÀ, CORSI ZEFFIRELLI, BETTAMIO, CENTARO, BUCCI, GAWRONSKI, GRECO, LAURO, SELLA DI MONTELUCE, LASAGNA, SCHIFANI, SCOPELLITI e DE ANNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1998

---

Agevolazioni fiscali alle attività commerciali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il recente decreto legislativo recante la riforma della disciplina di commercio, in attuazione della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha sancito la prossima liberalizzazione per l'apertura dei piccoli esercizi commerciali.

Non volendo entrare nel merito della scelta effettuata dal Governo bisogna peraltro considerare come conseguenza inconfutabile la perdita di valore patrimoniale che, a seguito di tale liberalizzazione, subiranno gli attuali detentori di licenza commerciale.

Tale valore, che è compreso nella più ampia determinazione del valore dell'avviamento, riguarda circa 600.000 titolari di licenze e volendo - pur se in modo empirico e prudenziale - stimare il valore di una singola licenza mediamente attorno a lire 10 milioni, la perdita complessiva a carico del settore ammonterebbe a 6000 miliardi.

Constatato che anche la Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, nella seduta del 26 febbraio 1998, al punto 42, del parere approvato, ha evidenziato «la necessità di interventi mirati a sostenere, attraverso meccanismi del credito di imposta, della detrazione dall'imponibile, dell'ammortamento anticipato e dell'imposta forfettaria sostitutiva, pari a una quota convenzionalmente definita, per un periodo limitato, la ricomposizione del valore di avviamento rivolto ai medesimi soggetti...»: si è ritenuto opportuno proporre alcuni provvedimenti di carattere fiscale che possano, incentivando la realizzabilità degli attuali titoli concessori o il loro ammortamento agevolato, contenere il danno patrimoniale dei commercianti interessati e nel contempo avviare il mercato verso una meno drammatica e più governabile liberalizzazione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge propone di ammettere i nuovi acquirenti di licenze commerciali già esistenti sul mercato interno e riconducibili alla fattispecie dell'esercizio di vicinato ad un regime transitorio di imposta sostitutiva forfettaria. Tale previsione incoraggerà l'acquisto di licenze da parte di nuovi soggetti interessati ad entrare nel mercato e consentirà a chi già da anni è presente di poter realizzare quel valore che sino ad oggi è stato inteso per il mondo del commercio come una sorta di liquidazione nel momento della cessazione dell'attività.

All'articolo 2, si prevede la possibilità per chi invece vuole rimanere sul mercato di compensare l'eventuale mancato realizzo della licenza e il conseguente vanificarsi del valore patrimoniale al momento dell'entrata in vigore della completa liberalizzazione e di ammortare una percentuale pari al 60 per cento del valore di avviamento dell'esercizio nell'arco di tre anni in quote costanti.

All'articolo 3, per coloro che cessano l'attività commerciale entro il 31 dicembre 2000, si ritiene opportuno rendere deducibile dal reddito imponibile, relativo ai cinque anni successivi alla cessazione dell'attività, un ammontare pari al 50 per cento del costo eventualmente sostenuto per l'acquisto della licenza commerciale rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Solo attraverso queste misure di compensazione fiscale (credito d'imposta, indennizzi, sgravi fiscali) per quei soggetti che hanno sostenuto sacrifici e rischi per svolgere e avviare attività commerciali e che si trovano improvvisamente a competere con altri soggetti che non hanno dovuto sostenere gli stessi pesi, sarà possibile rilanciare il setto-

re del commercio necessario per una migliore economia in Italia.

La copertura finanziaria non appare necessaria poichè essendo questi provvedimenti finalizzati o all'attivazione di nuove attività commerciali o al mantenimento

di quelle già esistenti l'approvazione di queste norme produrrà un positivo volano di attività il cui gettito coprirà ampiamente, anzi con saldo positivo, le agevolazioni previste dal presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cessione a titolo oneroso dell'impresa commerciale, effettuata entro il 31 dicembre 2000, costituisce realizzazione di plusvalenza nella misura massima del 50 per cento».

2. I soggetti che, decorso il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, iniziano una nuova attività commerciale di cui all'articolo 7 del predetto decreto, avendo rilevato da altri soggetti una azienda preesistente gestita con autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, rilasciata entro il 31 dicembre 1997, possono avvalersi di un regime fiscale sostitutivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), così come definito nei commi 3 e 4.

3. Il regime sostitutivo si applica per cinque anni dall'inizio dell'attività e consiste nel pagamento, in luogo dei tributi di cui al comma 2, di un'imposta sostitutiva pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei primi due anni e lire 3.000.000 per ciascuno dei successivi tre anni.

4. I soggetti di cui al comma 2 sono obbligati, per il quinquennio agevolato, alla tenuta dei soli libri IVA sui quali saranno annotate unicamente le operazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta stessa.

5. I soggetti di cui all'articolo 28, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono essere in possesso della cer-

tificazione attestante l'avvenuta partecipazione ad appositi corsi di preparazione all'esercizio dell'attività commerciale effettuati presso i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

#### Art. 2.

1. Ai soggetti titolari di licenza alla data del 16 gennaio 1998 che si impegnano a mantenere in attività il relativo esercizio commerciale sino al 31 dicembre 2001 è riconosciuta la possibilità di effettuare un ammortamento anticipato triennale che riduca complessivamente del 60 per cento il valore di avviamento.

#### Art. 3.

1. Per i soggetti che cessano l'attività commerciale entro il 31 dicembre 2000, è deducibile dal reddito imponibile relativo ai cinque anni successivi dalla cessazione dell'attività un ammontare pari al 50 per cento del costo eventualmente sostenuto per l'acquisto della licenza commerciale rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le modalità di applicazione del comma 1 e i criteri di determinazione del costo deducibile che dovrà in ogni caso essere rivalutato.